



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Allegato 1 - AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA COLLEGIALE TRIENNIO 1° DICEMBRE 2025 – 30 NOVEMBRE 2028

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge 19 giugno 2019, n.56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, e in particolare l' art.3 comma 7 che istituisce il Portale del reclutamento;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020, modificato dal D.M. 7 agosto 2023;

VISTA la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";

DATO ATTO che l'Organismo Indipendente di Valutazione attualmente in carica, nominato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del 17 ottobre 2022, n.339, cesserà le sue funzioni in data 30 novembre 2025;

VISTO l'art. 54 della sopra citata Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", il quale prevede tra l'altro che:

- l' Ufficio di Presidenza, ai sensi del d.lgs. 150/2009, si avvale di uno specifico organismo denominato "Organismo indipendente di valutazione della performance" per la misurazione e la valutazione della performance della struttura organizzativa e dei dipendenti del Consiglio regionale;
- l'Organismo è nominato dall'Ufficio di Presidenza per un periodo di tre anni; l'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta ed è composto da tre componenti esterni, di cui uno con funzioni di Presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche; per tale incarico si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 14, comma 8, del d.lgs. 150/2009;

AVVISA

Articolo 1

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico

1. È indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'*Organismo indipendente di valutazione della performance* (OIV) del Consiglio regionale della Lombardia costituito in forma collegiale.

2. L'incarico di Presidente/componente dell'OIV, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dal 1° dicembre 2025.

Articolo 2

Compenso

1. Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso è così definito:

- a) 8.000,00 euro annui quale compenso fisso connesso all'incarico, che viene liquidato in due rate semestrali posticipate; l'importo è maggiorato di 2.000,00 euro per il Presidente dell'OIV;
- b) 300,00 euro per ogni riunione dell'OIV alla quale sia assicurata la partecipazione per l'intera seduta.

Articolo 3

Requisiti per la partecipazione

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii. "i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi"; l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettere a), b) e c) del D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., considerato che il numero dei dipendenti del Consiglio regionale è compreso tra le 50 e le 1000 unità, possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di Presidente dell'OIV i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3; possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di componente dell'OIV collegiale i soggetti iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3.

Articolo 4

Divieto di nomina

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009, i componenti dell'OIV non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata; tale divieto è esteso ai dipendenti della Giunta regionale della Lombardia. Ai sensi del medesimo articolo, i componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Articolo 5

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

1. Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono essere nominati coloro che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dal punto 3.4 della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12/2013, nonché in una delle cause ostative o delle ipotesi di conflitto di interessi previste dal punto 3.5 della medesima delibera, per le parti non incompatibili con il D.M. 6 agosto 2020 come modificato con D.M. 7/8/2023.

Articolo 6

Esclusività del rapporto

1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV nei limiti previsti dall'art. 8 del D.M. 6 agosto 2020 e dalle modificazioni successivamente intervenute con D.M. 7 agosto 2023.

2. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui all'art.8 del presente avviso.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda di candidatura

1. La domanda di candidatura va presentata **entro le ore 12:00 di lunedì 15 settembre 2025** esclusivamente compilando il format di candidatura sul Portale di reclutamento "inPA" disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/>, previa registrazione al medesimo Portale, e completamento delle procedure di candidatura ivi previste.

2. Per la partecipazione alla procedura selettiva il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

3. Non saranno considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e prive dei requisiti previsti dal presente Avviso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi causati dal malfunzionamento del Portale "inPA" o da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione da parte del candidato, dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica, anche nel caso in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato non sia in grado di ricevere messaggi. È pertanto onere del candidato notificare all'Amministrazione qualunque cambiamento dei predetti recapiti.

Articolo 8

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvede a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione all'elenco nazionale ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

2. Le domande dei candidati sono esaminate dal Servizio Organizzazione, Personale e Comunicazione interna per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

3. Il Segretario generale, eventualmente previo approfondimento dell'idoneità per il tramite di colloqui individuali con i candidati, sottopone all'organo di indirizzo politico amministrativo una proposta di candidati qualificati fra cui procedere per la nomina.

4. L'OIV è nominato con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

5. La scelta dei componenti dell'OIV è tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Come previsto dal c.7 dell'art.7 del D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. In conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia protezione dei dati personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e utilizzati per le finalità di gestione della procedura selettiva presso il Consiglio regionale della Lombardia e, successivamente, per la gestione degli obblighi connessi alla nomina di componente dell'OIV. Il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo legale e l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. c) e e) Reg. UE 2016/679) e il conferimento dei dati personali, mediante compilazione degli allegati, è obbligatorio. L'eventuale non conferimento dei dati non consente la partecipazione alla procedura.

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, il trattamento dei dati personali è effettuato dal Consiglio regionale della Lombardia, in qualità di titolare del trattamento, con sede in via Fabio Filzi, 22 - Milano, e il soggetto designato è il dirigente del Servizio Organizzazione, Personale, e Comunicazione interna, in forza della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 1° aprile 2019, n. 111 e ss.mm.ii., con modalità informatiche e cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati conferiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Sono adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato alla tipologia dei dati trattati.

3. Possono venire a conoscenza dei dati i dipendenti del Consiglio regionale appositamente incaricati e vincolati alla riservatezza. I dati, nei limiti di quanto

strettamente necessario, possono essere altresì trattati dai componenti dell'Ufficio di Presidenza cui compete la nomina dell'organismo. Possono altresì venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori di soggetti che forniscono servizi strumentali che agiscono in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati possono essere comunicati al Dipartimento della Funzione pubblica.

4. Il Responsabile della protezione dei dati personali del Consiglio regionale è il dott. Mario Di Stefano, contattabile al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia all'informativa di cui all'allegato 2.

Articolo 10

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la dirigente del Servizio Organizzazione, Personale e Comunicazione interna, dottoressa Giuseppina Cavalieri.

Articolo 11

Comunicazioni e trasparenza

1. Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale InPA, sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

3. Il decreto di nomina, il *curriculum* professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.